

FAQ aggiornate al giorno 05/01/2015

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE

BANDO FAR FAS 2014

Punto 7 del bando: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

D. Un'azienda sta partecipando da sola al bando 2 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 542/2014. L'azienda intende anche partecipare al nuovo bando FAR FAS. Al punto 24 dell'art. 7.1 è stabilito che, "nel caso in cui l'impresa partecipi anche a progetti presentati sui bandi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 608/2014, deve sostenere sui progetti presentati in ciascun bando spese in misura non superiore al 50% del costo totale ammissibile di progetto e presentare, su ciascun bando, progetti con partenariati diversi in tutti i loro componenti di natura privata". Nell'ipotesi in cui l'azienda partecipi al bando 2 da sola e sia calcolato un costo di progetto pari a 200 K euro, e inteso che abbia interesse a partecipare anche al bando FAR FAS con un progetto presentato in partenariato, per un costo totale di 1500 K EURO, si chiede se l'azienda può sostenere un costo non superiore a 750 K euro, senza alcun rischio di decadenza di entrambe le domande.

R. Al punto 24 dell'art. 7.1 del bando FAR FAS di cui al DD 4421/2014 si stabilisce che, nel caso in cui l'impresa partecipi anche a progetti presentati sui bandi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 542/2014, integrata dalla delibera di Giunta regionale

n. 608/2014, l'impresa deve "sostenere sui progetti presentati in ciascun bando spese in misura non superiore al 50% del costo totale ammissibile di progetto e presentare, su ciascun bando, progetti con un partenariato diverso in tutti i suoi componenti di natura privata. "Il mancato rispetto delle limitazioni di cui al precedente capoverso comporta la decadenza della domanda dal presente bando e da quelle di cui alle delibere sopra citate con pregiudizio degli eventuali partenariati".

Si sottolinea tuttavia che le prescrizioni previste dal punto 24 dell'art. 7.1, trovano applicazione esclusivamente per i progetti presentati sui bandi RSI da partenariati e non da imprese in forma singola. Quindi nel suo caso, avendo l'azienda partecipato ai bandi RSI in forma singola e non in partenariato con altri, essa potrà presentare un progetto anche sul bando FAR FAS senza sottostare alle limitazioni poste dal punto 24 dell'art. 7.1.

D. Cosa succede all'ATS se dopo il finanziamento del progetto fallisce un'impresa partecipante, ad. es. una *start-up* che per sua natura è più fragile sul mercato: il fallimento della *start-up* comporta solo la sua decadenza con conseguente revoca e recupero dell'aiuto oppure comporta la decadenza dell'intero partenariato con revoca dell'intero importo del contributo concesso?

R. Lo stato di fallimento di un'impresa partecipante determina la **mancata conservazione del requisito di ammissibilità** di cui al punto 7 dell'art. 7.1 "Requisiti delle imprese", che invece deve essere mantenuto per l'intera durata del progetto, e protrarsi per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto medesimo. Pertanto si configura il **mancato rispetto dell'obbligo del beneficiario** di cui al punto 8 lettera a) dell'art. 17.3 del Bando, per il quale è prevista la revoca del contributo. Il fallimento costituisce **inadempimento contrattuale** ed implica la **risoluzione delle Convenzioni** (per la realizzazione del progetto e/o per il credito agevolato), di cui all'articolo 19.5 lettera c) del Bando. La revoca potrà riguardare il finanziamento sia a fondo perduto che a credito agevolato, oppure il solo credito agevolato. Sarà rilevante il momento in cui si verifica la causa della revoca, se dunque nel corso del progetto o a progetto concluso. Il fallimento costituisce motivo di revoca totale del contributo, come si evince nello Schema di Convenzione per la realizzazione del progetto (All. 12 - art. 13 punto 14). La revoca totale rappresenta in ogni caso un inadempimento dell'ATS (art. 19.5 Revoca totale e parziale e recupero dell'aiuto).

Tuttavia, quando il procedimento amministrativo di controllo e pagamento è "concluso" con l'ultimazione dei lavori progettuali e dopo l'erogazione del contributo a saldo, cessa la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale (art. 8 Associazione Temporanea di Scopo, lettera b), quindi la *start-up* in stato di fallimento potrebbe essere l'unico partner inadempiente e l'unico passibile di revoca totale del contributo.

Se il fallimento di uno dei partner del progetto interviene nel corso dello stesso, l'ATS ha comunque la possibilità di sostituire il partner in difficoltà con un nuovo partner avente medesime caratteristiche (impresa con impresa delle stesse dimensioni e OR con OR) oppure di farsi carico e realizzare le attività non ancora svolte. Detta sostituzione potrà essere effettuata solamente qualora l'investimento totale realizzato dal partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto (art. 17.5 bando).

Il venir meno di uno dei partner, per rinuncia esplicita o per estromissione motivata da parte del partenariato, ha come effetto la revoca individuale del contributo a fondo perduto e a credito agevolato e l'eventuale restituzione delle somme percepite, secondo il dettato dell'articolo 19.5 del bando.

D. La nostra società è un organismo di ricerca privato ma, pur avendo la ricerca come attività principale, rientra anche nella definizione di impresa ai sensi del bando. Si chiede quindi se essa può partecipare al bando FAR FAS come OR e al bando RSI come impresa. Come si devono interpretare in questo caso i divieti di partecipazione incrociata tra tali bandi?

R. Resta inteso che l'OR avente natura privata dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 7.2.1 del Bando, quindi dimostrare di essere OR secondo la definizione posta dalla Disciplina RSI (art. 3). Il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello Statuto o dell'Atto costitutivo dell'OR. Come OR può presentare, in qualità di partner, una o più domande relative a progetti diversi, a valere sul BANDO FAR FAS. Qualora il soggetto rientri nella definizione di OR esso non

potrà presentare domanda anche sul BANDO RSI in qualità di impresa.

D. La nostra impresa ha partecipato con un proprio progetto di ricerca ai Bandi RSI di cui al Decreto 3389/2014 e siamo interessati a partecipare con un altro progetto, realizzato in collaborazione con una università e altri partner industriali, al Bando FAR FAS. Esistono limitazioni o incompatibilità fra la partecipazione ai Bandi RSI ed al Bando FAR FAS? Nel caso la nostra impresa presenti un progetto, anche sul Bando FAR FAS questo può comportare la decadenza della nostra proposta dal Bando RSI?

R. L'articolo 7.1 punto 24 del bando FAR FAS prevede che "nel caso in cui l'impresa partecipi anche a progetti presentati sui bandi 1 e 2 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 542/2014 integrata dalla delibera di Giunta regionale n. 608/2014", essa deve "sostenere sui progetti presentati in ciascun bando spese in misura non superiore al 50% del costo totale ammissibile di progetto e presentare, su ciascun bando, progetti con partenariati diversi in tutti i loro componenti di natura privata". Il mancato rispetto di dette limitazioni comporta la decadenza della domanda dal bando FAR FAS e dai bandi RSI di cui alle delibere sopra citate con pregiudizio degli eventuali partenariati.

Dette limitazioni tuttavia trovano applicazione esclusivamente per i progetti presentati sui bandi RSI da partenariati e non dalle imprese in forma singola.

Quindi schematizzando:

- se una impresa ha presentato domanda anche sui bandi RSI 1 e 2 in forma singola essa potrà presentare domanda anche sul bando FAR FAS senza dover sottostare alle limitazioni poste dal punto 24 dell'art. 7.1.

-se una impresa ha presentato domanda anche sui bandi RSI 1 e 2 ma in forma associata (quale partner o capofila) essa dovrà "sostenere sui progetti presentati in ciascun bando spese in misura non superiore al 50% del costo totale ammissibile di progetto e presentare, su ciascun bando, progetti con partenariati diversi in tutti i loro componenti di natura privata".

Il mancato rispetto di dette limitazioni comporta la decadenza della domanda dal bando FAR FAS e dai bandi RSI di cui alle delibere sopra citate con pregiudizio degli eventuali partenariati.

D. Due aziende fra loro collegate (in quanto partecipate al 100% da una stessa capogruppo) possono partecipare entrambe in qualità di partner al bando R&S Fondo Aree Sottoutilizzate con due progetti diversi presentati da due ATS con partner tutti diversi?

R. Ciascuna delle due imprese, separatamente, quindi NON all'interno della stessa Associazione Temporanea di Scopo (punto 9 dell'art. 7.1 del BANDO FAR FAS) può presentare domanda di aiuto per progetti diversi a valere sul presente BANDO.

D. Due imprese, impresa A e impresa B, tra di loro collegate possono partecipare entrambe al bando con due progetti differenti e quindi con partenariati differenti?

R. La risposta è affermativa, a condizione che le imprese collegate, secondo la nozione di collegamento di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, non siano componenti della medesima ATS. L'impresa A e l'impresa B, dunque, potranno presentare domanda di aiuto per progetti diversi a valere sul presente bando FAR FAS (punto 9

art. 7.1).

D. Si chiede se le limitazioni di partecipazione al bando PAR FAS 2014 e al bando ricerca si applicano anche tra aziende associate. In particolare, se due aziende associate partecipano ciascuna a uno dei due bandi insieme ad altri partner industriali, può uno dei loro partner industriali partecipare su un bando con una delle due aziende associate e sull'altro con l'altra associata? Per maggior chiarezza si chiede di confermare la validità della seguente configurazione:

l'azienda x e l'azienda y sono associate

- l'azienda x partecipa al bando ricerca in un partenariato dove c'è anche l'azienda z

- può l'azienda y partecipare al bando PAR FAS in un partenariato dove c'è anche l'azienda z?

R. Il bando FAR FAS vieta espressamente all'azienda che presenta domanda di aiuto, in qualità di Capofila o in qualità di partner, di essere "associata o collegata con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'Associazione Temporanea di Scopo 'ATS' (punto 9 dell'art. 7.1 Requisiti di ammissibilità delle imprese), le aziende X e Y non potranno parte della stessa ATS.

Si conferma invece che se l'azienda X ha presentato domanda di aiuto a valere sui bandi RSI 1 e 2, di cui alla DGRT n. 542/2014 integrata dalla DGRT n. 608/2014, in partenariato con l'azienda Z, per l'azienda Y è possibile partecipare al bando FAR FAS costituendo ATS insieme con l'azienda Z. Tuttavia poiché l'azienda Z si presenta in forma associata su ciascun bando, a pena di inammissibilità, dovrà *"sostenere sui progetti presentati in ciascun bando spese in misura non superiore al 50% del costo totale ammissibile di progetto e presentare, su ciascun bando, progetti con partenariati diversi in tutti i loro componenti di natura privata"* (punto 24 paragrafo 7.1 del D.D. 5056 del 6/11/2014).

D. La nostra azienda, una PMI operante nel comparto ICT per partecipare al bando Fas-Salute 2014 linea di azione 1.1.2 si è resa disponibile a far parte di una ATS. Nelle linee guida di questo bando l'azienda non riceverà contributi pubblici in quanto i medesimi sono destinati ad altri Enti o Organismi di ricerca. La partecipazione infatti è legata esclusivamente all'accrescimento del proprio *Know how* e all'ottenimento di risultati nell'ambito della ricerca che sarà promossa. Stiamo valutando se provare ad aderire al Bando FAR-FAS 2014 e precisamente nella linea A di intervento. Vi chiediamo se l'adesione ad entrambi i bandi prevede qualche forma di esclusione da l'uno o dall'altro per eventuali incompatibilità.

R. L'impresa può presentare domanda di aiuto a valere sul bando FAR FAS, oltre a partecipare alle attività progettuali sul bando FAS SALUTE, in quanto non sussiste alcun tipo di incompatibilità tra i due bandi.

Va da sé che il progetto presentato sul bando FAR FAS dovrà essere diverso da quello proposto sul bando FAS SALUTE senza apprezzabili margini di sovrapposizione.

D. Vorremmo applicare al bando in oggetto come Organismo di Ricerca in quanto dipendenti dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il nostro Istituto ha sede legale a Frascati ed è suddiviso in Sezioni e Laboratori sul territorio nazionale. In Toscana sono presenti la Sezione di Pisa e la Sezione di Firenze. Abbiamo interpretato correttamente il bando al punto 6 pag. 13 "Gli OR possono presentare, solamente in qualità di partner, una o più domande riferibili a progetti diversi" se il nostro ente partecipasse a più proposte relative a progetti diversi?

R. L'ente può partecipare al bando in qualità di partner con più progetti diversi, così come precisato anche al punto 7 dell'art. 7.2.2 del bando. Tuttavia si precisa che tale partecipazione dovrà avvenire attraverso le unità organizzative interne dell'Ente stesso (art. 6 del bando). Le unità organizzative interne, sopra menzionate, devono essere localizzate in Toscana o devono impegnarsi a localizzarsi in Toscana al momento del pagamento per stato avanzamento lavori/SAL/saldo.

D. Un impresa che ha un codice ATECO tra quelli previsti dal bando, che però è partecipata al 100 % da un'altra impresa agricola con codice ATECO che non rientra nel bando, può partecipare come beneficiaria?

R. Sì, purché si accerti che l'attività economica prevalente, per l'azienda che presenta domanda di aiuto, sia a tutti gli effetti ricompresa nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S (punto 6 art. 7.1).

Punto 8 del bando: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

D. Le PMI che partecipano a consorzi possono costituire tra di loro ATS? Cosa accade se il consorzio nasce tra gli stessi partner aderenti all'ATS dopo la realizzazione del progetto di ricerca? Esistono limitazioni in tal senso previste dal bando?

R. Ogni singola PMI del consorzio, e NON il consorzio inteso come raggruppamento, può presentare domanda di aiuto; nel senso che nell'ambito dell'ATS non possono essere compresenti il consorzio e anche le imprese che fanno parte di quello stesso consorzio. Il Bando non pone limitazioni riguardo al momento di costituzione del consorzio, tuttavia precisa che il consorzio non deve avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca (art. 3 Definizioni, "Consorzio" o

"Società consortile").

D. Alla stessa ATS possono partecipare uno *spin-off* e il dipartimento di ricerca dell'Università tenendo presente che il secondo partecipa al capitale del primo?

R. Il MIUR stabilisce che "per qualificarsi come *spin-off* o *start-up* universitari le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell'università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo" (DM 168/11 art. 2 Soggetti proponenti gli *spin-off* e *start-up* universitari co. 1).

Pertanto trattandosi di società, lo *spin-off* può partecipare alla stessa ATS insieme con il Dipartimento di Ricerca dell'Università, a condizione però che fra di essi non risultino associazione o collegamento, secondo quanto stabilito nella Raccomandazione 2003/361/CE (punto 9 art. 7.1 del Bando).

D. Viene indicato dal bando, al punto 6.1 (Destinatari Linea A), che " Le ATS devono obbligatoriamente essere composte da non più di cinque imprese e devono prevedere, fra queste, la partecipazione di almeno una microimpresa o una piccola impresa". Quale è il numero minimo di imprese partecipanti? Potrebbe presentare domanda anche una sola PMI come capofila in ATS con un Organismo di Ricerca, fatti salvi gli altri requisiti di ammissibilità?

R. Il bando FAR FAS non indica un numero minimo di imprese costituenti l'ATS (Art. 6.1 Destinatari Linea A). Il bando tuttavia stabilisce che le ATS debbano prevedere la partecipazione di almeno una micro o piccola impresa e che il capofila dell'ATS debba essere necessariamente scelto fra le imprese. Pertanto è possibile la costituzione dell'ATS tra una sola impresa e un OR a patto che l'impresa in questione sia una micro o piccola impresa. Nel caso in cui la vostra impresa fosse invece di medie dimensioni (le imprese di grandi dimensioni sono escluse dalla linea A) per la costituzione dell'ATS oltre al coinvolgimento di uno o più OR dovrà essere prevista anche la presenza di una impresa di micro o piccole dimensioni.

Punto 10 del bando: INTERVENTI FINANZIABILI E PROGETTI AMMISSIBILI

D. Relativamente agli "Ambiti applicativi" (punto 10.2) del bando FAR-FAS 2014. Per quanto riguarda il secondo punto (ovvero: "Piattaforma tecnologica integrata per l'optoelettronica, la fotonica, l'ICT, la robotica e le altre tecnologie abilitanti connesse") e in particolare l'ambito "sensoristica, applicazioni ottiche e informatiche per il controllo dell'ambiente, delle attività produttive, della mobilità e delle altre attività umane" si pongono due domande:

1) **nel concetto di "ambiente" sono ricompresi anche i beni del patrimonio**

storico architettonico?

2) nel concetto di "ambiente" sono ricompresi anche i tessuti urbani e gli edifici in generale?

R. Più che nel concetto di ambiente "i tessuti urbani e gli edifici in generale" e "i beni del patrimonio storico e architettonico" rientrano in quello di "altre attività umane". A nostro parere, in linea di principio, possono essere ammessi sul bando FAR FAS progetti che hanno ad oggetto la "sensoristica, le applicazioni ottiche ed informatiche per il controllo delle altre attività umane", tra le quali sono ricompresi i tessuti urbani e i beni del patrimonio storico ed architettonico.

In ogni caso la valutazione finale sulla corrispondenza della proposta progettuale alle finalità del bando e ai suoi obiettivi, non potrà che essere effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione, sulla base della proposta progettuale e della documentazione effettivamente presentata.

D. Con riferimento al bando di cui all'oggetto riteniamo che un'azienda che va a sviluppare un progetto di ricerca e sviluppo che porta ad un nuovo prodotto o processo che permette di conseguire un evidente risparmio energetico, possa rientrare nella tematica del bando: "Nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili".

Ad esempio si può trattare di un nuovo imballaggio eco-sostenibile che viene prodotto con un quantitativo assai inferiore di energia elettrica oppure una modifica al ciclo produttivo di un'azienda del settore tessile o del settore conciario che porta ad un evidente risparmio energetico.

A tal proposito siamo a richiedere conferma che la nostra interpretazione sia corretta.

R. Sentito anche il Ministero, solamente la seconda delle due proposte sembrerebbe rientrare tra le aree tematiche ammesse al bando.

I progetti, infatti, devono riguardare le "nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili".

Per quanto riguarda la prima proposta, se essa ha ad oggetto la produzione di un imballaggio eco-sostenibile e non una nuova tecnologia del settore energetico, non dovrebbe rientrare tra gli ambiti applicativi previsti dal bando.

Quanto alla seconda proposta, la modifica di un ciclo produttivo esistente in un'azienda del settore tessile o del settore conciario che porti ad un evidente e consistente risparmio energetico potrebbe rientrare, tra le "pratiche produttive,

materiali e soluzioni per il risparmio energetico o ad alta prestazione energetica”, che costituisce una delle specificazioni dell’ambito applicativo “nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili” ai sensi dell’art. 10.2 del bando. Il progetto su tale ambito applicativo può essere considerato, in linea di principio, ammissibile sul bando FAR FAS.

In ogni caso la valutazione finale sulla corrispondenza della proposta progettuale alle finalità del bando e ai suoi obiettivi, non potrà che essere effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione, sulla base della proposta progettuale e della documentazione effettivamente presentata.

Punto 11 del bando: SPESE AMMISSIBILI

D. Si chiede conferma, dato l'art. 11 voci a) e b) del Bando che:

- 1) **il limite si applica alla sola fattispecie del personale di cui alla lettera a);**
- 2) **il personale a cui si riferisce la lettera a) sia da considerarsi solo quello con contratto a tempo indeterminato;**
- 3) **per quanto riguarda invece il personale il cui contratto a tempo determinato venga, a seguito di scadenza del contratto di lavoro attivato su altro progetto, rinnovato (senza emanazione di nuovo bando) specificatamente per il progetto, si chiede conferma che rientri fra il personale di cui alla voce b)**

R.

- 1) Il limite del 50% si applica solo alle spese di personale di cui alla lettera a) dell'art. 11 del bando. Per la voce di spesa b) del medesimo articolo non sono poste limitazioni;
- 2) le spese di personale di cui alla lettera a) dell'art. 11 si riferiscono a tutto il personale dedito ad attività di ricerca già presente in azienda all'inizio del progetto e quindi non assunto specificamente per il progetto. Relativamente alle forme contrattuali ammesse, in questa voce di spesa si possono rendicontare i costi relativi al personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato i costi relativi ai collaboratori a progetto e ai titolari di assegno di ricerca (non attivati per il progetto specifico), nel limite massimo del 50% del totale delle spese ammissibili del progetto ammesso. I costi ammessi saranno esclusivamente quelli di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati direttamente nell’attività di ricerca e sviluppo presso la sede toscana indicata per la realizzazione progettuale;
- 3) il personale con contratto a tempo determinato assunto per altri progetti il cui contratto, giunto a scadenza, venga rinnovato specificatamente per il progetto presentato sul bando FAR FAS, può essere rendicontato fra il personale di cui alla voce b).

D. La percentuale massima delle spese di personale sul totale spese ammissibili è da considerarsi sul totale delle spese ammissibili del progetto di tutti i partner oppure è calcolato sul totale delle spese ammissibili della singola impresa/OR?

R. Il limite previsto per la rendicontazione dei costi di personale già operante presso l’impresa/OR (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dei soggetti

proponentinella misura in cui è impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) è stato innalzato dal 30 al 50% del totale delle spese ammissibili con il Decreto n.5056 del 6/11/2014. Tale limite è da calcolarsi sulle spese totali ammissibili del progetto ammesso a livello di partenariato, ossia di tutti i partner.

D. 1) Come si applica la percentuale massima di spese personale di cui all'art. 11 lettera a)? In egual misura su tutti i partner compresa l'università?

2) Nel caso di due imprese in cui in una vi sia un socio/titolare maggioritario e nell'altra sia socio al 33% il cognato del primo, le due aziende possono partecipare a due progetti diversi sul Bando Far Fas?

R.

1) Il limite previsto per la rendicontazione dei costi di personale già operante presso l'impresa/OR (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dei soggetti proponenti nella misura in cui è impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) è stato innalzato dal 30 al 50% del totale delle spese ammissibili con il Decreto n.5056 del 6/11/2014. La misura percentuale massima prevista per le spese di personale si intende applicata ai costi totali ammissibili del progetto ammesso, a livello di partenariato, ossia di tutti i partner (quindi includendo anche l'OR avente natura pubblica), e NON a livello di singolo partner;

2) ciascuna delle due imprese può presentare una sola domanda d'aiuto a valere sul BANDO FAR FAS, come disposto al punto 19 dell'art. 7.1 . Il grado di parentela fra i soci delle due imprese non rileva ai fini della partecipazione all'eventuale medesimo progetto, in quanto le due imprese possono far parte della stessa ATS, a condizione però che non siano associate o collegate, secondo quanto disciplinato nella Raccomandazione 2003/361/CE.

D. Riguardo alle spese di personale per attività di ricerca:

1. il personale in organico a tempo determinato o co.co.pro, se confermato in azienda, collegando il rinnovo specificatamente per il progetto, può rientrare nella voce b) "personale assunto specificatamente per il progetto"?

2. La trasformazione di collaborazioni occasionali o tempi determinati in tempi indeterminati può ugualmente rientrare nella voce b)? Posto che la trasformazione e il rinnovo sono vincolati al fatto di essere a termine (quindi la stabilizzazione è permessa, ma solo a termine)?

R.

1. Il personale con contratto a tempo determinato o co.co.pro. assunto per altri progetti, il cui contratto, giunto a scadenza, venga rinnovato specificatamente per il progetto presentato sul bando FAR FAS, può essere rendicontato fra il personale di cui alla voce b);

2. per quanto riguarda invece la trasformazione di collaborazioni occasionali o tempi determinati in tempi indeterminati, non potendo sostenere che tali lavoratori saranno attivati specificatamente per il progetto, dato che il progetto al massimo potrà avere una durata di 24 mesi (con possibilità di proroga comunque non superiore a sei mesi), i costi relativi a detto personale potranno essere rendicontati fra il personale di cui alla voce a).

D. Tutte le spese devono essere sostenute nella/e unità locali situate in Regione Toscana o è ammessa una quota di spese sostenute fuori regione?

R. L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della regione Toscana (Art. 1.1 del bando). Tutte le spese devono riferirsi alla sede legale o alla/e unità locali toscane indicate come sedi dove si realizzano le attività progettuali. Le spese rendicontate potranno avere anche fornitori, consulenti, studi con sede fuori dal territorio toscano, purché le attività rientrino in una o più categorie di ricerca e sviluppo, e che siano finalizzate a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica.

D. Sono rendicontabili come spese del personale, spese per borse di studio, dottorati di ricerca e spese per assegnisti di ricerca?

R. Fra le spese di personale sono rendicontabili ed ammissibili i costi relativi ai titolari di assegno di ricerca; sono invece espressamente esclusi i costi sostenuti per le borse di studio, non ammissibili infatti in nessuna voce di spesa (art. 11 lettere **a**) e **b**) del Bando).

D. In merito al bando in oggetto si chiede se gli OR che prendono parte al progetto, non in qualità di partner, ma di soli fornitori di ricerca contrattuale sono tenuti obbligatoriamente ad avere sede in Toscana, in fase di presentazione domanda o in seguito.

R. L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della regione Toscana (Art. 1.1 del bando). Tutte le spese devono riferirsi alla sede legale o alla/e unità locali toscane indicate come sedi dove si realizzano le attività progettuali. Le spese rendicontate potranno avere anche fornitori di ricerca contrattuale (consulenti, studi, ecc) con sede fuori dal territorio toscano, purché le attività oggetto della commessa rientrino in una o più categorie di ricerca e sviluppo finanziate dal bando.

D. Il bando stabilisce limiti precisi per la rendicontazione dei costi relativi a soci ed amministratori. Sono ricompresi tra questi i costi relativi ai soci-lavoratori dipendenti delle società cooperative a mutualità prevalente?

R. Come ricordato all'art. 5.1 delle "Linee Guida per la Rendicontazione", SOLAMENTE

nel caso di micro e piccole imprese, tra le spese di personale di cui alla voce a) possono essere rendicontati anche i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, per la parte di effettivo impiego nel progetto. Il costo del titolare di ditta individuale o degli amministratori sono rendicontabili fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili di competenza della piccola impresa e del 30% della micro impresa.

Tali costi sono ammessi solo nel caso in cui siano stati dichiarati nella scheda tecnica di progetto (All. 2 del bando) e nel piano finanziario (All. 3 del bando) compilati al momento di presentazione della domanda iniziale di ammissione al finanziamento.

Diversa considerazione deve esser fatta per i soci-lavoratori dipendenti delle società cooperative a mutualità prevalente (art. 1512 c.c.).

Ai fini della rendicontazione dei costi, il contributo dei soci lavoratori è attualmente considerato nelle linee guida per la rendicontazione alla stessa stregua dei soci/amministratori. Dal momento che nelle società cooperative a mutualità prevalente (art. 1512 c.c.) i soci lavoratori rappresentano una parte preponderante dei dipendenti della società, Regione Toscana ha ritenuto opportuno rendere possibile la rendicontazione dei costi relativi a tali dipendenti nella misura in cui essi partecipino alle attività di ricerca del progetto.

A tal fine sarà a breve adottata un'integrazione delle linee guida in cui si chiarisce che i costi dei soci-lavoratori non sono sottoposti ai limiti previsti dall'Art 11 lettera a) del bando per i costi dei soci/amministratori. Le linee guida specificheranno che *"non si considerano, ai fini della determinazione dei suddetti limiti, i costi dei soci-lavoratori dipendenti delle società cooperative a mutualità prevalente (art. 1512 c.c.), siano esse piccole, medio o grandi a condizione che gli stessi non ricoprano cariche sociali."*

Conseguentemente non sarà necessario dichiarare i costi relativi a tali lavoratori nella scheda tecnica di progetto (All. 2 del bando) compilata al momento di presentazione della domanda iniziale di ammissione al finanziamento; occorrerà viceversa rendicontare i costi di tali lavoratori, nella misura in cui in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, fra i costi di personale di cui alla lettera a) dell'Art. 11 del bando.

D. Rispetto al personale di tipologia B, ossia, personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunti specificatamente per il progetto, volevamo sapere se, in questo personale, ci possono rientrare i ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 della legge 240/2010. Questi ricercatori hanno un contratto della durata di tre anni e devono garantire 350 ore di didattica/anno. I nuovi contratti, banditi a seguito del decreto di ammissione al finanziamento, verrebbero caricati sul progetto per la sua durata e per il tempo restante su fondi propri.

R. Affinché le spese per il personale dedito ad attività di ricerca possano essere rendicontate nella voce di spesa di cui alla lettera b) dell'art. 11 del bando, occorre che il personale in questione sia stato "assunto specificatamente per il progetto". A tal fine il bando prevede che le assunzioni debbano avvenire attraverso la stipula di contratti di lavoro con durata definita indicandone esplicitamente le tipologie: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti a progetto o assegni di ricerca.

La ratio sottesa a questa impostazione è che le risorse umane attivate specificatamente per il progetto, dato che questo ha un termine, non possano essere ingaggiate con contratti a tempo indeterminato ma con forme contrattuali anch'esse a termine. Considerati i vincoli stringenti posti dalle norme sul reclutamento degli OR pubblici e più in generale dalla normativa sul lavoro riguardo le forme contrattuali con

durata definita, il bando, al fine di incentivare l'assunzione, specificatamente per il progetto di nuove unità di personale, non introduce alcun vincolo in merito alla durata dei contratti a termine da stipulare a tal fine.

Il bando si limita a prevedere che per il personale assunto specificatamente per il progetto le procedure di assunzione debbano avere inizio solo dopo la comunicazione del decreto di ammissione a finanziamento del progetto e che le spese relative possano essere rendicontate in misura corrispondente all'effettivo utilizzo sul progetto finanziato di tale personale.

Tornando allo specifico della domanda le Università potranno quindi assumere ricercatori "specificatamente per il progetto" anche attraverso assunzioni a tempo determinato di durata triennale: le procedure per tali assunzioni dovranno avere inizio successivamente alla comunicazione del decreto di ammissione a finanziamento del progetto e le spese relative a tali ricercatori con contratto a termine potranno essere rendicontate in misura corrispondente all'effettivo utilizzo sul progetto finanziato.

Quindi, schematizzando, le università, nel rispetto dei vincoli alle assunzioni previsti dalle normative vigenti, potranno assumere ricercatori a tempo determinato con contratti di durata triennale in cui i primi due anni del contratto sono finanziati a valere sui fondi del bando FAR FAS ed il terzo anno su fondi dell'Università.

Ciò premesso, accordato che i ricercatori di cui alla L. 240/2010 possono definirsi assunti ad hoc per il progetto, i relativi costi risultano ammissibili per la sola misura di tempo/intensità dell'impegno effettivamente dedicati ad attività di ricerca e sviluppo per il progetto, come certificato dalle time-sheets presentate in fase di rendicontazione.

D. L'acquisto di licenze software è da considerarsi un costo di strumentazione, da inserire quindi nella voce "spese per attrezzature e strumentazioni", è un costo per materiale consumabile, da inserire quindi nella voce "altri costi di esercizio"? In quale voce di spesa deve essere inserito l'eventuale acquisto di un PC da utilizzare per pilotare un prototipo?

R. Da un punto di vista contabile, la licenza d'uso software di base, permettendo il funzionamento dell'hardware costituisce un costo da capitalizzare, nel senso che incrementa il valore dell' hardware cioè di un'immobilizzazione immateriale, pertanto il costo corrispondente sarà rendicontato alla voce "Spese per strumenti e attrezzature". La licenza d'uso di software applicativo costituisce uno strumento immateriale e come tale deve essere rendicontato alla voce "Spese per strumenti e attrezzature".

Il computer utilizzato per pilotare il prototipo può essere rendicontato in altri costi di esercizio se esaurisce la sua funzione economica con l'utilizzo nel progetto, altrimenti deve essere rendicontato in strumenti e attrezzature dal momento che, se non altrimenti specificato dal beneficiario, il bene in oggetto può avere naturalmente una vita residua come bene strumentale nelle disponibilità del proprietario.

D. Un'azienda con sede legale ed operativa in Lombardia e con una sede operativa in Toscana, che intende partecipare al bando, può rendicontare i costi del personale impiegato nelle attività di R&S anche qualora il personale impiegato risulti allocato nella sede posta in Regione Lombardia?

R. In linea generale il personale utilizzato per il progetto deve essere impiegato presso la sede toscana indicata per la realizzazione dello stesso. Nello specifico per le spese di personale relative alle voci di cui alla lettera a) e lettera b) dell' art. 11 del Bando, i costi ammessi sono quelli di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati direttamente nell'attività di ricerca e sviluppo presso la sede toscana indicata per la realizzazione progettuale.

Al più nel caso in cui l'impresa abbia necessità di utilizzare personale di ricerca che opera in una sede non toscana essa può prevederne un distacco presso l'unità locale toscana. Al punto 5.1 delle linee guida per la rendicontazione si trova difatti indicato che: "In caso di contratto di distacco i costi sono ammessi nelle "spese di personale", se il lavoratore distaccato svolge l'attività di ricerca presso il distaccatario nella sede toscana di realizzazione progettuale. Il distacco deve essere formalizzato da apposito contratto e apposita comunicazione mediante mod. unificato Lav. per trasformazione. Il costo ammesso è rappresentato dal corrispettivo pagato dal distaccatario al distaccante, in base alle ore lavoro dedicate al progetto finanziato (Paragrafo 5.1 dell'allegato 11). Laddove il distacco non fosse applicabile sarà sufficiente una nota di servizio in cui si dichiara che il lavoratore (ricercatore) si reca a lavorare nella sede di lavoro toscana dove viene svolto il progetto per un determinato periodo di tempo e la motivazione di tale trasferimento.

A fronte di queste regole generali tuttavia, se nell'economia complessiva del progetto il partenariato ha necessità di realizzare un insieme di attività, di importo finanziario limitato, utilizzando personale di una sede locale fuori dalla Toscana presso tale sede, e tale richiesta è accompagnata da giustificate motivazioni di carattere tecnico, la Commissione tecnica di valutazione potrà eventualmente valutare, a suo insindacabile giudizio, se ritenere ammissibili in tutto o in parte tali spese, rendendole così rendicontabili sul progetto qualora ammesso a finanziamento. Una risposta più circostanziata potrà esser data solo dalla Commissione tecnica di valutazione, sulla base della proposta progettuale e della documentazione effettivamente presentata.

D. Con riferimento alle spese di personale di tipologia b), si chiede se per assegni "attivati" specificatamente per il progetto, si possono intendere anche le proroghe degli assegni stessi (ad esempio, un assegno attivato per la durata di anno o più e poi scaduto, per il quale si chiede il rinnovo per attività di ricerca sul progetto, assumendo ovviamente che l'ambito di ricerca per il quale era stato originariamente bandito l'assegno è attinente a quello del progetto).

R. I costi relativi ai rinnovi/alle proroghe degli assegni di ricerca attivati/e specificatamente per il progetto sono ricompresi nella tipologia di cui alla voce b) del paragrafo 11 del bando.

D. Si chiede se all'interno della voce di spesa "spese per la diffusione e il trasferimento", le attività di disseminazione dei risultati possono avere come target i dipendenti delle imprese partecipanti che non hanno fatto parte del team di ricerca, ai fini della divulgazione dei risultati raggiunti (ad esempio laboratori dimostrativi).

R. Le spese relative alla diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca (ad es. relative alla realizzazione dei laboratori dimostrativi) sono ammissibili soltanto nel caso in cui garantiscano un'ampia diffusione dei risultati delle attività in R&S svolte e quindi non si limitino ai dipendenti delle imprese partecipanti anche se questi ultimi non hanno fatto parte del team di ricerca, dal momento che il concetto di diffusione si connette strettamente a quello di "informazione al pubblico/pubblicità dell'attività progettuale" (paragrafo 5.4.4 dell'Allegato 11 Linee guida per la rendicontazione).

D. Con riferimento voce di spesa "spese per la diffusione e il trasferimento", si chiede se ai fini della realizzazione/allestimento dei "laboratori dimostrativi", sono ammissibili in questa voce di spesa i costi per l'allestimento di banchi di prova e test (nello specifico, l'acquisto di componenti aggiuntivi per un banco prova già esistente al fine di adeguarlo in funzione ed in relazione ai risultati di ricerca conseguiti ai fini dimostrativi

dei risultati stessi). In caso di risposta negativa, si chiede su quale altra voce è possibile imputare tali costi.

R. L'acquisto di componenti aggiuntivi per l'adeguamento di un banco di prova già esistente in azienda ai fini della realizzazione/allestimento di laboratori dimostrativi può essere rendicontato nella voce "spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto" [lettera f) art. 11 del Bando].

D. Si chiede se anche le attività di disseminazione devono essere effettuate entro il termine finale del progetto di investimento di cui al par. 10.3

R. Per essere riconosciute ammissibili, le spese per le attività di disseminazione dei risultati del progetto devono essere sostenute entro la data di conclusione dei lavori progettuali come stabilito in Convenzione (paragrafo 10.3).

D. Un'azienda partner con sede legale fuori Toscana e unità locale in Toscana deve svolgere, tra le varie attività del progetto, un'attività che prevede l'utilizzo di risorse umane e attrezzature specifiche ubicate presso la sede legale. Si stima che tale attività possa avere un peso pari al 20-30% rispetto al totale dell'investimento dell'azienda in questione. In particolare, si tratta di svolgere presso l'unità con sede in Toscana le attività di design e testing di un prototipo, la cui realizzazione deve però essere eseguita attraverso la linea di produzione esistente presso la sede legale. In quali voci di spesa è possibile valorizzare da parte dell'azienda i costi del personale, delle attrezzature e di eventuali materiali di consumo per lo svolgimento di questa attività presso la sede legale? Nelle voci a+b+c, oppure nella voce e) oppure nella voce i)?

R. In linea generale le attrezzature ed il personale utilizzato per il progetto debbono essere impiegati presso la sede toscana indicata per la realizzazione dello stesso. Nello specifico per le spese di personale relative alle voci di cui alla lettera a) e lettera b) dell' art. 11 del Bando, i costi ammessi saranno esclusivamente quelli di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati direttamente nell'attività di ricerca e sviluppo presso la sede toscana indicata per la realizzazione progettuale.

I costi invece relativi all'acquisto di strumenti ed attrezzature sono rendicontabili limitatamente ai rispettivi valori delle quote di ammortamento (risultanti dal libro dei cespiti/piano di ammortamento o altra documentazione equivalente) rapportate alla percentuale e alle giornate di utilizzo diretto nelle attività di ricerca/sviluppo del progetto a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto di R&S e per il quale è stato richiesto il contributo finanziario. Pertanto gli strumenti, attrezzature e materiali di consumo collocati presso la sede legale non sono rendicontabili come spese ammissibili.

A fronte di queste regole generali tuttavia, se nell'economia complessiva del progetto il partenariato ha necessità di realizzare un insieme di lavorazioni, di importo finanziario limitato, utilizzando sia personale che attrezzature di sedi localizzate fuori dalla Toscana, e tale richiesta è accompagnata da giustificate motivazioni di carattere tecnico, la Commissione tecnica di valutazione potrà eventualmente valutare, a suo insindacabile giudizio, se ritenere ammissibili in tutto o in parte tali spese, rendendole così rendicontabili sul progetto qualora ammesso a finanziamento. Una risposta più circostanziata potrà esser data solo dalla Commissione tecnica di valutazione, sulla base della proposta progettuale e della documentazione effettivamente presentata.

D. E' possibile acquisire un fabbricato del valore di 600mila euro in due anni e utilizzarlo per lo sviluppo del prototipo? Dopo la fine del progetto è possibile utilizzare il fabbricato per l'uso ordinario delle lavorazioni? Ci sono limiti alla

futura cessione sia per tempi che per soggetti (aziende del gruppo, aziende esterne, ecc)?

R. Le rate di ammortamento del fabbricato acquistato ai fini dello sviluppo del prototipo (sviluppo che sarà previsto e descritto nell'Allegato 2 Scheda Tecnica di Progetto) non deve superare la misura massima del 10% dei costi totali ammissibili del progetto. Si ricorda che il costo ammesso è costituito dalle quote di ammortamento, dai canoni di locazione in proporzione all'uso del medesimo per la realizzazione del progetto e per la sua durata, ma NON dal leasing (articolo 5.3 dell'Allegato 11 Linee guida per la rendicontazione). Si precisa che il fabbricato può essere ammesso all'agevolazione se nei 10 anni precedenti alla domanda di agevolazione, non è stato oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, nel caso lo sia stato, se l'ente concedente ha revocato e recuperato interamente l'aiuto concesso (lettera d dell'art. 11 Spese ammissibili del bando FAR FAS).

Il bando FAR FAS, fra gli obblighi dei beneficiari, prescrive a pena di revoca del contributo, il mantenimento per tutta la durata del progetto, nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione dello stesso, della localizzazione in Toscana dell'unità produttiva destinataria dell'investimento (lettera c punto 8 articolo 17.3 Obblighi dei beneficiari). Inoltre vige l'obbligo di non alienazione, cessione o distrazione, dall'uso previsto per i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata per tutta la durata del progetto, nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione dello stesso (lettera b punto 8 articolo 17.3 Obblighi dei beneficiari).

D. Vorrei sapere quando posso assumere l'eventuale "personale per attività di R&S con lavoro a termine" per poter poi rendicontare il costo nel progetto. In caso di esito positivo e quindi finanziamento del progetto, posso assumere dal giorno di pubblicazione della graduatoria o dal giorno della firma della convenzione? Stesso discorso per altri costi. Sono ammissibili a partire dal giorno della graduatoria?

R. I costi di svolgimento delle attività progettuali sono generalmente ammissibili, salvo eccezioni, a partire dalla data di avvio del progetto che è fissata, convenzionalmente nel giorno di stipula della Convenzione di cui all. Art. 17.2.1 del bando.

Tuttavia è facoltà riconosciuta ai beneficiari anticipare l'avvio del progetto ad una data compresa fra il 1° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto e la data di stipula della Convenzione stessa. Per poter fruire di tale facoltà, i beneficiari devono inviare una comunicazione scritta a Sviluppo Toscana S.p.A. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Ne consegue che i 12 mesi per la presentazione della domanda di SAL obbligatoria e i 24 mesi per la conclusione dei lavori progettuali e, dunque, per la presentazione della domanda di SALDO, decorreranno dalla data di avvio del progetto comunicata dai beneficiari (articolo 2 - Allegato 11 Linee guida per la rendicontazione). Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all'Allegato 11 - Linee guida per la rendicontazione.

Punto 12 del bando: FORMA E INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE

D. Nella tabella al punto 12.1 e 12.2 del bando non sono menzionate le

MICRO imprese. Devo dedurre che per esse bisogna prendere come riferimento la percentuale di finanziamento destinata alle Piccole imprese? E in caso negativo, qual è la percentuale di finanziamento per esse?

R. Le confermiamo che nelle tabelle 12.1 Linea A e 12.2 Linea B alla pagina 30 del bando FAR FAS le misure percentuali dell'intensità di aiuto (non rimborsabile/rimborsabile) per la micro impresa sono da intendersi espresse in corrispondenza della sigla PI che comprende infatti micro e piccole imprese (paragrafo 12).

Punto 14 del bando: TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. In merito alle scadenze del bando, fino a quando vengono rilasciate le chiavi di accesso per la presentazione delle domande?

R. La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandofarfas> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

La presentazione delle domande di aiuto a valere sul presente Bando sarà possibile dalle ore 9.00 del giorno successivo della pubblicazione del BURT del decreto che ha modificato l'avviso pubblico (decreto dirigenziale n. 5056 del 6/11/2014) FINO alle ore 17,00 del 23 gennaio 2014 secondo le modalità descritte nell'allegato 10.

Le chiavi di accesso sono rilasciate dal giorno di apertura del bando e fino alle ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.

La verifica dei dati indicati e degli allegati presentati, al fine di autorizzare il rilascio delle chiavi di accesso, avviene solo ed esclusivamente per le imprese/OR che, entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto, completano la procedura di registrazione descritta nella FASE 2. Non saranno prese in esame richieste di rilascio delle chiavi di accesso pervenute oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.

Punto 16 del bando: FASI DEL PROCEDIMENTO

D. Se un'impresa o un OR non desidera mantenere anche nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto il personale a tempo determinato ma per esempio, mantiene alle dipendenze il lavoratore per soli tre anni, impegnandolo per due anni nella realizzazione del progetto, ha comunque diritto ad un punteggio di premialità così come previsto dal bando?

R. Il mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto, previsto dall'art 17.3 punto 8 lettera e), non deve essere inteso come collegato al punteggio di premialità.

Il punteggio di premialità verrà assegnato dalla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) ai progetti che prevedono "promozione e qualificazione dell'occupazione in termini di nuovi addetti alla R&S (occupazione aggiuntiva nelle funzioni di R&S)", assunti specificatamente per il progetto mediante contratti a tempo determinato o contratti a progetto. Il punteggio di premialità, assegnato una volta per tutte e non soggetto a successive modifiche, sarà calcolato in base alla "Incidenza dei costi per Occupazione Aggiuntiva" (IOA) ovvero, l'incidenza dei costi per nuovi addetti alla R&S, assunti specificatamente per il progetto con contratti a tempo determinato o contratti a progetto, sul totale dei costi ammissibili del progetto. Qualora in fase di realizzazione del progetto non sia rispettato l'incremento occupazionale dichiarato in sede di presentazione della domanda, nella sezione 6 "Criteri di premialità" punto A

della Scheda Tecnica di Progetto (All. 2), ovverosia l'IOA realizzata risulti inferiore a quanto dichiarato, si determina la **revoca parziale** o finanche la **revoca totale** del contributo, in ragione della misura percentuale dei costi effettivamente sostenuti dall'azienda rispetto alle spese previste per l'occupazione aggiuntiva (IOA, incidenza percentuale dei costi relativi ad occupazione aggiuntiva), come dettagliato all'art.16.2.2 "Criteri di premialità" del Bando.

Il mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato, per tutta la durata del progetto, nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto, come previsto dall'Art 17.3, punto 8, lett. e), rappresenta invece uno degli obblighi che i beneficiari sono tenuti a rispettare a pena di revoca del contributo.

Nel caso specifico riportato dalla domanda, ovvero di assunzione di un lavoratore a tempo determinato per la durata del progetto, al fine di non incorrere nella revoca del contributo, ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, alla scadenza del tempo determinato l'impresa/OR dovrà provvedere a rinnovare tale contratto o ad assumere altre persone, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno il livello occupazionale presente al momento della conclusione del progetto.

Per quanto riguarda gli OR pubblici, tale obbligo di mantenimento si applica nei limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli al reclutamento di nuove unità di personale, previsti per gli stessi dalla normativa vigente.

D. Si chiede che cosa si intende per processi di qualificazione del personale di cui alla lettera C dei criteri di selezione (par. 16.2.1 del Bando) e cosa si intende per qualificazione dell'occupazione di cui alla lettera a) dei criteri di premialità (par. 16.2.2 del Bando).

R. Per "iniziative di qualificazione dell'occupazione" si intendono le iniziative di formazione professionale rivolte alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori" (in definitiva le attività di formazione per il personale). Per quanto riguarda la "qualificazione dell'occupazione" di cui alla lettera a) dei criteri di premialità si specifica che quanto previsto nel paragrafo

16.2.2 al punto a) "Promozione e qualificazione dell'occupazione in termini di nuovi addetti alla R&S (occupazione aggiuntiva nelle funzioni di R&S)" è teso a favorire, con un punteggio aggiuntivo (premierità), i progetti che presenteranno un'alta incidenza di costi relativi a nuovi assunti dedicati alla R&S rispetto al totale dei costi ammissibili del progetto. Tale meccanismo è introdotto al fine di incentivare la presentazione di progetti che prevedano l'assunzione, specificatamente per il progetto, di nuovo personale di ricerca.

D. Si chiede se la eventuale creazione di una spin-off tra i membri dei team di ricerca (pubblici + privati) alla luce dei risultati del progetto di ricerca debba essere considerata come "incremento occupazionale" di cui al par. 16.2.2. lettera a) e quindi da indicare nella compilazione della sezione dei "criteri di premialità" oppure se possa essere eventualmente considerata nella determinazione dei punteggi dei criteri di selezione di cui al par. 16.2.1 lettera C "processi di trasferimento dei risultati"

R. Fermo restando che sarà la CTV ad assegnare i relativi punteggi, la creazione (eventuale) di una spin-off tra i membri dei team di ricerca (pubblici + privati) alla luce dei risultati del progetto di ricerca può al più rientrare nella determinazione dei punteggi dei criteri di selezione di cui al par. 16.2.1 lettera c) "Processi di trasferimento dei risultati"; essa non sarà valutata ai fini dell'"incremento occupazionale" di cui al par. 16.2.2. lettera a), dato quanto specificato anche al punto 3).

Punto 17 del bando: REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

D. L'art 17.3, punto 8, prevede l'obbligo per i beneficiari di mantenere per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto una serie di requisiti. Fra questi, alla lettera e), viene indicato "l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato". Come si interpreta questa norma?

R. Il punto 8 e) del paragrafo 17.3 del bando prevede l'obbligo per i beneficiari di mantenere l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto. Con il termine incremento occupazionale si intende quindi l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli addetti dell'impresa al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero di nuovi addetti che sono stati assunti per la realizzazione del progetto. L'obbligo di mantenere detto incremento nei 5 anni successivi deve essere interpretato nel senso che, in tale arco di tempo, i beneficiari, imprese e OR, devono mantenere l'occupazione aggiuntiva, indipendentemente dal fatto che le unità che realizzano questo incremento siano le stesse del progetto o altre assunte successivamente.

Al fine di non incorrere nella revoca del contributo, ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, alla scadenza del tempo determinato le imprese e gli OR dovranno quindi provvedere al rinnovo del contratto oppure ad assumere altre persone, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno la quantità di addetti presenti al momento della conclusione del progetto.

Per quanto riguarda gli OR pubblici, tale obbligo di mantenimento si applica nei limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli al reclutamento di nuove unità di personale, previsti per gli stessi dalla normativa vigente.

D. Il bando all'art 17.3, punto 8, lettera e) prevede l'obbligo per i beneficiari di mantenere, per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alle rendicontazioni del progetto, una serie di requisiti. Fra questi è indicato alla lettera e) l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.

Vorrei sapere se per soddisfare l'obbligo di cui al punto 8, lettera e) è sufficiente mantenere nei 5 anni successivi il personale assunto per realizzare il progetto, oppure è necessario mantenere il numero attuale di addetti dell'azienda incrementato delle unità di personale assunte per realizzare il progetto?

Se al termine del progetto non fosse possibile rinnovare, o trasformare a tempo indeterminato, i contratti degli addetti assunti per la sua realizzazione, è possibile assumere altro personale in loro sostituzione?

Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di mantenere l'incremento occupazionale come richiesto la revoca riguarda il singolo partner inadempiente oppure l'intera ATS?

R. L'articolo 17.3, punto 8, lettera e) del bando prevede l'obbligo per i beneficiari di mantenere per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione dello stesso l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.

Detto incremento occupazionale si riferisce al solo personale per attività di ricerca e

sviluppo assunto specificatamente per il progetto con rapporti di lavoro a termine (non sono considerati a questo fine gli assegni di ricerca) previsto alla voce b) dell'art. 11 del bando, ovvero ai nuovi addetti alla ricerca per la cui assunzione l'art. 16.2.2, punto a), prevede l'assegnazione di un punteggio di premialità "calcolato in base all'incidenza dei costi per nuovi addetti alla R&S, assunti specificatamente per il progetto con contratti a tempo determinato o contratti a progetto, sul totale dei costi ammissibili del progetto (IOA)".

Il rispetto di detto obbligo si traduce quindi nel mantenimento, per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto, del livello occupazionale derivante dal numero di addetti dichiarato dal beneficiario in sede di presentazione delle domanda incrementato con il numero di unità di personale assunte specificatamente per il progetto con contratti a tempo determinato o contratti a progetto. Tale livello occupazionale risulterà pari, in assenza di licenziamenti e/o di cessazioni di rapporti a termine in corso di progetto, al numero di addetti operanti presso il beneficiario al termine del progetto di ricerca.

Al fine di non incorrere nella revoca del contributo, ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, alla scadenza dei contratti a termine stipulati specificatamente per il progetto il beneficiario dovrà provvedere a rinnovare tali contratti o ad assumere altre persone, anche per mansioni non attinenti ad attività di ricerca, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno il livello occupazionale presente al momento della conclusione del progetto.

Il mancato mantenimento dell'incremento occupazionale rientra fra i casi di difforme e/o parziale realizzazione di cui all'Art 14 dello schema di convenzione per la realizzazione del progetto e costituisce motivo di revoca parziale del contributo. La revoca del contributo, commisurata all'entità della mancata realizzazione, viene operata nei confronti del singolo partner che non abbia garantito il mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.

D. E' possibile rendicontare sul bando FAR FAS i contratti per tecnologo introdotti dall'art. 24 bis della L. 240/2010 aggiornata con il DL 9 febbraio 2012, n. 5? In caso affermativo in che voce di spesa devono essere inseriti?

R. I contratti per tecnologo, introdotti dall'art. 24 bis della Legge 240/2010, sono ammissibili a rendicontazione fra le spese di personale. Nel caso in cui il tecnologo stia già operando presso l'OR in forza di un contratto di lavoro a termine, non attivato per il progetto specifico, i costi relativi potranno essere rendicontati tra le spese di cui alla voce a) dell'art. 11 del Bando. Nel caso in cui il tecnologo sia stato assunto specificatamente per il progetto e le procedure di assunzione abbiano avuto inizio dopo la comunicazione del decreto di ammissione a finanziamento del progetto stesso i relativi costi potranno essere rendicontati tra le spese di cui alla voce b) dell'art. 11 del Bando.

In entrambi i casi le spese relative a tale personale potranno essere rendicontate in misura corrispondente all'effettivo utilizzo sul progetto finanziato.

D. Il bando, all'Art 17.3, punto 8, lett. e), prevede fra gli obblighi dei beneficiari il mantenimento dell'incremento occupazionale nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto. Per quanto riguarda gli OR pubblici, in una delle risposte riportate nelle FAQ da voi pubblicate si legge che "tale obbligo di mantenimento si applica nei limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli al reclutamento di nuove unità di personale, previsti per gli stessi dalla normativa vigente" questo che cosa vuol dire? E'possibile avere un

chiarimento?

Tale obbligo di mantenimento è previsto anche nel caso in cui il personale di ricerca assunto specificamente per il progetto sia costituito da assegnisti di ricerca?

R. Il mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato, per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto, come previsto dall'Art 17.3, punto 8, lett. e) non si applica agli assegni di ricerca in quanto gli stessi non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato.

Relativamente alle altre figure contrattuali (ricercatori a tempo determinato, tecnologi a tempo determinato, collaboratori a progetto) il mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione dello stesso rappresenta invece uno degli obblighi che i beneficiari sono tenuti a rispettare a pena di revoca del contributo.

Tuttavia per quanto riguarda gli OR pubblici, tale obbligo di mantenimento si applica "nei limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli al reclutamento di nuove unità di personale previsti per gli stessi dalla normativa vigente". Ciò significa che qualora la normativa vigente, con i limiti di spesa e i vincoli al turn-over previsti per gli OR, impedisca di fatto il rinnovo di alcuni contratti o l'assunzione di altri ricercatori per mantenere l'incremento occupazionale, l'OR pubblico non dovrà mantenere l'incremento occupazionale ottenuto con il progetto per i successivi cinque anni.

Dal momento che le assunzioni di personale di ricerca, compresi i ricercatori a tempo determinato e i tecnologi a tempo determinato, vengono proposte dai singoli dipartimenti, qualora i vincoli posti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di ateneo (assegnazione punti organico ai dipartimenti; disponibilità della copertura finanziaria necessaria al finanziamento di contratti di ricerca; programmazione pluriennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo; ecc.) impediscano loro il rinnovo dei contratti o l'assunzione di altri ricercatori e/o tecnologi per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto, essi non saranno tenuti al rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale.

Punto 19 del bando: VALUTAZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

D. Che tipo di controlli saranno effettuati per verificare il mantenimento in azienda dell'occupazione aggiuntiva nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto?

R. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti all'art. 17.3, fra i quali al punto 8) lettera e), il mantenimento del requisito relativo all'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato, l'Amministrazione Regionale effettuerà, dopo l'erogazione a saldo, controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalle Convenzioni (art. 19.2 Controlli e ispezioni del Bando).